

182 Associazione in partecipazione - DIgs 14/2019 -Art. 77 (Associazione in partecipazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art.	182 Asso	ciazione	in parte	cipazio	ne
------	----------	----------	----------	---------	----

Art. 182 Associazione in partecipazione

- 1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.
- 2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.
- 3. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'articolo 260.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 77 (Associazione in partecipazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.

L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

inei suoi confronti e applicata la procedura prevista dall'art. 150.	

Documenti collegati:

182 Associazione in partecipazione - Dlgs 14/2019 -Art. 77 (Associazione in partecipazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 182 Associazione in partecipazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - DIgs 14/2019 -Art. 77 (Associazione in partecipazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente | Ired Art. 182 Associazione in partecipazione



182 Associazione in partecipazione - Dlgs 14/2019 -Art. 77 (Associazione in partecipazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

O : 14 O 0004 F

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello